All. B alla determina a contrarre "Affidamento in concessione del servizio di gestione di Palazzo Brandano per finalità turistico - ricettive e di valorizzazione del territorio".

Rep. n°
COMUNE DI TREQUANDA PROVINCIA DI SIENA
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZO BRANDANO IN PETROIO PER FINALITA' TURISTICO-RICETTIVE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.
L'anno duemila, addì () del mese di, in Trequanda (SI), presso il Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi n. civico 8, avanti a me d, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare, nell'interesse del Comune, atti nella forma pubblica-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
Tra
Il Comune di Trequanda, c.f. 81002840528, rappresentato dal Sig. Fè Riccardo, nato a San Quirico d'Orcia (Si) il 17/03/1955, domiciliato per la carica in Trequanda (Si), Piazza Giuseppe Garibaldi n° 8, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Trequanda, con sede in Trequanda (Si), Piazza Giuseppe Garibaldi n° 8, C.F. 81002840528, giusto Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese n° 3 del 08.01.2016, a ciò autorizzato con deliberazione del di Trequanda n del, esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune, di seguito più brevemente denominato "CONCEDENTE"
E
, con sede in
presso la sede sociale di, munito dei poteri necessari al compimento del presente atto che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario";
VISTA
la Deliberazione di n del avente ad oggetto "Concessione in gestione dell'immobile denominato Palazzo Brandano nel Comune di Trequanda – frazione di Petroio. Approvazione linee di indirizzo per avviso pubblico";

- che con determinazione n del del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Trequanda si è provveduto ad indire procedura aperta per l'affidamento della concessione in gestione dell'immobile denominato Palazzo Brandano, in Petroio, per finalità turistico-ricettive e di valorizzazione del territorio;
- che con determinazione n
- che il Soggetto aggiudicatario è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico;
- che il Concessionario ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in datacirca la composizione societaria;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 -Premesse
1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contenuto contrattuale della presente concessione.
Articolo 2 – Oggetto

capitolato Speciale d'Appalto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'immobile Palazzo Brandano si intende quindi consegnato al Concessionario che, senza necessità di ulteriori verbali o sopralluoghi, da oggi ne assume la detenzione e la custodia. Il Complesso è concesso e consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi ed aver eseguito idonei studi. Il Concedente

dichiara che la concessione ha luogo con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione da parte del Comune di Trequanda

Comune di Trequanda – frazione di Petroio. L'immobile oggetto di concessione è descritto nell'art. 1 del

della gestione di Palazzo Brandano nel

# Articolo 3 – Destinazione dell'Immobile ed Attività

discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi.

(concedente) alla Ditta

Il Complesso viene concesso esclusivamente per gli usi indicati nell'avviso di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Piano di gestione facente parte dell'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, rimanendo vietato di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso, salva autorizzazione espressa dall'Amministrazione.

La Concessione viene effettuata alle condizioni di fatto e di diritto indicate nell'Avviso pubblico che l'offerente ha dichiarato di conoscere all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara e che qui si intendono integralmente richiamate, oltre che a quelle riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente contratto e nel Piano di gestione facente parte dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, atti che, pur non essendo materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e che a tal fine vengono sottoscritti dalle Parti in segno di piena ed incondizionata accettazione, contestualmente alla stipula del presente atto.

Il Concessionario dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'immobile. Il

Concessionario si impegna espressamente ad esercitare le attività/funzioni presentate nell'Offerta aggiudicataria. In caso di cessazione della propria attività, il Concessionario si obbliga all'immediato rilascio dell'immobile. Ogni modifica all'uso convenuto, e comunque qualsiasi difformità rispetto alle attività/funzioni indicate nel Piano di gestione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Concedente. Nel caso in cui non venisse data comunicazione al Concedente delle modifiche all'uso effettuate o alle attività insediate, quest'ultimo potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile, restando impregiudicato il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento; in tal caso l'immobile dovrà essere riconsegnato entro 30 giorni dalla richiesta, libero da persone e cose, nello stato in cui si trova, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, mediante sottoscrizione di apposito Verbale di Riconsegna nel quale si darà atto dello stato di fatto dell'immobile.

#### Articolo 4 – Durata

La durata del servizio di gestione è stabilita in anni nove (9) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione dell'immobile, con opzione di prosecuzione, a insindacabile giudizio del Comune ed alle medesime condizioni, per ulteriori nove (9) anni.

In nessun caso il rinnovo della concessione potrà aver luogo in forma tacita.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ricorrendone i motivi d'urgenza, l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto.

Qualora alla scadenza del contratto di concessione, l'Amministrazione non avesse provveduto all'aggiudicazione per il periodo successivo, l'impresa è obbligata a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'affidamento della nuova concessione.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tal caso il gestore dovrà dare disdetta, con lettera raccomandata all'Amministrazione comunale, sei mesi prima della fine di ogni anno solare e comunque portare a termine per l'anno in corso la gestione del complesso.

# Articolo 5 – Luogo e modalità di esecuzione

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto esclusivamente nei locali concessi ed indicati nella planimetria allegata sotto la lettera A al Capitolato Speciale di Appalto, alle condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché secondo le strategie, procedure e metodologie per la gestione proposte dal concessionario in fase di presentazione dell'offerta tecnica.

#### Articolo 6 – Canone concessorio

L'attività si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate dell'albergo/bar/ristorante e attività collaterali.

Il canone annuo per la concessione dell'immobile che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Trequanda, è determinato nei seguenti importi, come da Offerta Economica dell'aggiudicatario:

1°	anno €	
2°	anno €	
3°	anno €	
4°	anno €	

5° anno €
6° anno €
7° anno €
8° anno €
9° anno €
Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato con cadenza semestrale anticipata e dunque entro e non oltre il giorno quindici del mese di
Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune proprietario, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene fin da ora del medesimo importo del canone pattuito per l'anno in corso.
In caso di rinnovo, il canone annuo sarà determinato nella misura pari all'ultima annualità e sarà soggetto a rivalutazione sulla base degli indici ISTAT.
Articolo 7 – Polizza assicurativa  Il gestore si obbliga ad esonerare, come in effetti esonera, il Comune di Trequanda da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni o danni che a persone, animali o cose dovessero derivare in attinenza dell'attività svolta nella struttura .  A tale fine il Concessionario ha stipulato apposita polizza di assicurazione (RCT) n in data con la per un massimale pari ad €. 3.000.000,00.  Il Gestore deve provvedere, altresì, ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causare.  Il Gestore ha stipulato inoltre in data con la Assicurazione polizza assicurativa n per incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici o eventuali danni alla struttura, ai materiali ed alle attrezzature in esso presenti causati da lui stesso, da proprio personale o da terzi per un importo pari ad €. 700.000.
Articolo 8 - Cauzione definitiva
A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, ivi compreso il pagamento del canone e l'assolvimento degli oneri di manutenzione ordinaria, il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa n del stipulata con, con validità per tutta la durata della concessione, dell'importo pari ad Euro, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conservata agli atti.
Articolo () Poni strumentali

#### Articolo 9 – Beni strumentali

Al fine di poter svolgere i servizi affidati in concessione, il gestore utilizzerà i locali ed i relativi impianti di cui agli artt. 1 e 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

Detti beni vengono consegnati nello stato in cui si trovano. Sui beni immobili e relative pertinenze permane per tutta la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente

contratto. Il concessionario pertanto non può adibire l'immobile, gli impianti e i beni/attrezzature ad usi diversi da quelli previsti dal contratto.

Allo scadere della concessione i beni conferiti tornano in capo al Concedente.

L'immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e gli impianti consegnati ai fini dell'esercizio della concessione devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta.

In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

### Articolo 10 – Gestione dei beni consegnati

Il Concessionario dovrà mantenere l'immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il gestore dovrà effettuare, a proprie spese, gli interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura come dettagliati negli artt. 6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire ogni bene necessario per il buon funzionamento del servizio o che egli riterrà necessario.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, indennizzo o risarcimento, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile e dei beni/attrezzature fornite.

Tutti i beni/attrezzature dovranno risultare da apposito inventario, che dovrà essere costantemente aggiornato. Al termine della concessione sarà redatto apposito verbale di consistenza dei beni congiuntamente al verbale di riconsegna della struttura.

## Articolo 11 - Modalità di espletamento del servizio

Il gestore, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti.

In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e relative alla gestione dell' immobile tutelato per decreto ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'avvio dell'attività turistico-ricettiva è sospensivamente condizionata all'obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune la Certificazione Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante l'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

In relazione alla gestione da espletarsi, sono a carico del Concessionario gli obblighi come
dettagliati nel Progetto gestionale presentato in sede di gara. Il Referente per l'attuazione del
progetto gestionale e delle iniziative indicate nell'offerta tecnica individuato dal soggetto gestore è
il Sig.

### Articolo 12 – Apertura ed orari

Gli orari di apertura della struttura – nel rispetto delle condizioni minime stabilite dall'Amministrazione concedente ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – ed i prezzi praticati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura.

#### Articolo 13 – Servizi

Il Comune, con congruo preavviso di almeno 15 giorni, si riserva di utilizzare gratuitamente parte della struttura, interna od esterna, per numero 20 giorni all'anno, per eventi di carattere turistico/promozionale/congressuale, realizzati direttamente dal Comune o da soggetti terzi con il patrocinio del Comune. Si esclude il pagamento del canone in caso di occupazione dell'immobile per esigenze connesse ad eventi di protezione civile salvo rimborso delle spese sostenute.

### Articolo 14 - Osservanza delle condizioni di lavoro

Il personale che si occuperà del funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio.

L'affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale e in particolare dovrà garantire che lo stesso:

- rispetti il calendario e l'orario di programmazione;
- si attenga a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la sicurezza antincendio e le normative in materia di beni tutelati;
- effettui il servizio con diligenza e tenga un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti;
- si relazioni correttamente con gli utenti, il personale dell'Ente e con tutti coloro con cui interagisce per garantire il funzionamento della struttura e la sua gestione;
- segnali immediatamente al personale dell'Ente ogni problema, ritardo, malfunzionamento o altro dovesse verificarsi e che possa in qualche modo interferire con il corretto funzionamento della struttura stessa.

L'affidatario, inoltre, è tenuto:

- a presentare l'elenco nominativo del personale impiegato nella gestione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- a attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti;
- a garantire che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti;
- a sostituire, a richiesta del Comune, il personale in caso di verificato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell'utenza e dell'organizzazione del lavoro nell'espletamento dei servizi affidati;
- a garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale esonerando il Comune da ogni responsabilità.

Qualora l'affidatario non ottemperi a quanto sopra, a giudizio del Comune, potrà incorrere nelle penali di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per effetto della concessione nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune di Trequanda ed il personale del Concessionario il quale solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

A richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto.

# Articolo 15 – Responsabilità

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, diviene custode dell'immobile dato in concessione ed esonera espressamente la proprietà concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ. e tenendola indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla Concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose. Il Concessionario si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sul Complesso e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento delle attività che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza e dovranno essere attuate con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica. E', inoltre, a carico del Concessionario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

## Articolo 16 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal Concessionario rispetto alla gestione dei servizi, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. A tal fine il Comune potrà prendere visione dei registri/documenti ritenuti utili nonché ispezionare i locali con lo scopo di verificare lo stato dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature concesse, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte degli utenti.

Il Concessionario si obbliga a presentare una relazione di rendiconto annuale contenente le informazioni relative ai servizi proposti nell'offerta tecnica ed alla loro attuazione, risultando la proposta tecnica di gara obbligo contrattuale e documento allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.

## Articolo 17 - Controversie.

Per la definizione delle controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 se applicabili. Viene stabilita, in ogni caso, la competenza esclusiva del Tribunale di Siena. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato.

## Articolo 18 - Divieto di Cessione e di Subconcessione

Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione; è pertanto vietata la cessione del contratto e la subconcessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

### Articolo 19 - Oneri a carico del Comune

Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria come meglio dettagliati nell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### Articolo 20 - Utenze

Sono a carico del gestore tutti gli oneri e le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento, telefono, linee fonia e dati, fognatura oltre a tutte le imposte dovute. Il Concessionario dovrà provvedere all'intestazione a proprio nome di tutte le utenze facendone immediata richiesta agli Enti interessati. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative agli allacciamenti delle utenze, all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori.

#### Articolo 21 - Penali

Il soggetto gestore, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto, all'Offerta tecnica presentata in sede di gara, dovrà corrispondere al Comune le penali di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

## Articolo 22 - Decadenza, recesso e risoluzione del contratto

Le Parti richiamano integralmente quanto contenuto agli articoli 13, 14 e 15 del Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Articolo 23 - Tracciabilità

Il Concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore ha comunicato altresì alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Concessionario nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei contratti di subappalto, con la conseguenza che il subappalto medesimo è illegittimo.

## Articolo 24 – Documenti che fanno parte del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le disposizioni contenute nei seguenti atti e documenti che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale ed a tal fine sottoscritti dalle parti e detenuti in atti:

- a) Bando-Disciplinare di Gara;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;
- c) Progetto Offerta tecnica ed offerta economica presentata dal Concessionario in sede di gara;

# Articolo 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed alla concessione che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto, ecc.), fanno carico al Concessionario che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A., se dovuta, fa carico all'Amministrazione appaltante, come per legge.

# Art. 26 - Piano Nazionale Anticorruzione e codice di comportamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le Parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto, in violazione del suddetto comma comporta la nullità del presente atto e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

# Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Trequanda informa che tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il soggetto affidatario è designato quale "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. Il soggetto affidatario accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle seguenti istruzioni:

- trattare i dati personali affidati nel rispetto della disciplina del d.lgs. 196/2003 e limitatamente alle sole attività necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali o di legge; in particolare avendo cura, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del citato decreto, di fornire a tutti gli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali;
- assicurarsi dell'esattezza dei dati trattati e, se necessario, aggiornarli; raccogliere e conservare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese ai compiti affidati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- predisporre ed aggiornare un idoneo sistema di sicurezza per la conservazione, il salvataggio e il trattamento dei dati personali affidati, così come richiesto dal citato decreto ed in particolare dal Bando-Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del D. Leg.vo n. 196/2003);
- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati e predisporre i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e sugli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto, in ordine all'accesso ai dati ed agli altri diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e opposizione;
- collaborare con il Titolare nel caso di richiesta di informazioni o di verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
- comunicare al Titolare situazioni anomale o di emergenza;
- riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Alla scadenza della concessione, nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

## Articolo 28 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni. E' da intendersi integralmente richiamato quanto contenuto nell'Avviso pubblico di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario in sede di gara, il cui mancato rispetto e da intendersi come inadempimento contrattuale.

# Art. 29 Elezione di domicilio e comunicazioni

Concedente:
Concessionario:
E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto redatto, mediante strumenti informatici, sotto il mio controllo da persona di mia fiducia, su pagine intere e su parte della pagina numero a video, dandone lettura alle parti che lo dichiarato conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22.02.2013.
Il Responsabile del Servizio Patrimonio, geom. Fè Riccardo, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del Decreto legislativo n. 82/2005, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, citato.
Il Signor mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del Decreto legislativo n. 82/2005, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, citato.
In presenza delle parti io Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.
Il Comune di Trequanda
La Ditta
Il Segretario Generale